



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA COLLABORAZIONE NELLA IDENTIFICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE
DELLE AREE DEFINIBILI COME “BOSCHI VETUSTI”
(CUP _____)

TRA

la Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da, Direttore della Direzione, nato a, il, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali dell’Università degli Studi di Padova, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università, 16, codice fiscale n. 80006480281, di seguito denominato per brevità anche “TESAF”, rappresentato dal Prof., nato a, il, in qualità di,

di seguito congiuntamente definite le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) il D.lgs. n. 34/2018, Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (TUFF), in linea con le disposizioni della Strategia Forestale Europea e della Strategia per la Biodiversità 2030, all’art. 3, comma 2, lett. s-bis) definisce bosco vetusto “*la superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all’assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee*”;
- b) con decreto interministeriale MIPAAF – MITE n. 604983 del 18 novembre 2021 sono state approvate le Linee guida nazionali per l’identificazione e la gestione delle aree definibili come boschi vetusti da parte delle Regioni e Province autonome;
- c) con decreto del MIPAAF n. 383963 del 01/09/2022, sono stati approvati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per le Foreste italiane per l’anno 2022, destinato, tra le altre attività, a finanziare l’identificazione delle superfici boscate definibili come boschi vetusti a livello di ogni singola Regione e Provincia autonoma;
- d) con decreto del MASAF 5 aprile 2023 è stata istituita la Rete nazionale dei boschi vetusti, nella quale sono inserite le aree identificate ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera s bis) del TUFF;
- e) la DGR n. _____ del _____ 2023 ha avviato le attività per l’identificazione e valorizzazione dei Boschi vetusti sul territorio regionale, da svolgersi tramite una collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, dipartimento TESAF, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990;
- f) l’Università degli Studi di Padova, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo “*Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l’Università] promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti esterni*” e, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto “*può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali*”;



- g) il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione ed obiettivi del progetto

La presente Convenzione disciplina lo svolgimento delle seguenti attività di ricerca di interesse comune:

1. definizione, sulla base di quanto indicato nelle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti di cui al DM 604983/2021, di una metodologia per l'identificazione delle aree boscate del Veneto, che, secondo quanto definito all'articolo 3, comma 2, lettera s bis) del D.lgs. 34/2018, presentino le seguenti caratteristiche:
 - presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico;
 - biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni;
 - presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione e alla senescenza spontanee;
2. prima individuazione di aree ascrivibili ai boschi vetusti nel territorio del Veneto;
3. Eventuale individuazione di aree che presentano solo due delle tre caratteristiche sopra definite, la cui evoluzione potrà essere seguita nel tempo e/o di "isole di senescenza", secondo le disposizioni delle sopra citate linee guida;
4. Restituzione cartografica delle aree individuate in formato elettronico georiferito (*shape file* o altro formato da concordarsi).

Tali attività saranno svolte secondo quanto approfondito e dettagliato nella proposta progettuale trasmessa dal TESAF alla Regione in data del 14 luglio 2023, registrata al protocollo regionale n. 382595.

Le Parti designano, quali responsabili delle attività previste dalla presente Convenzione:

- per TESAF: il/la Prof.;
- per la Regione: il/la dott., direttore della U.O. Foreste e Selvicoltura.

Art. 2 - Durata e copertura spese

La durata della presente Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione ed è determinata in 18 mesi.

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione a favore dell'Università di Padova è riconosciuto un contributo onnicomprensivo di euro 41.716,00, **articolato come segue:**

- Borse di ricerca
- Altre spese funzionali alla ricerca.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e che l'oggetto della presente Convenzione è strettamente connesso all'attività di ricerca, la somma onnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, e di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Tale somma sarà utilizzata a copertura dei costi necessari per l'esecuzione di ricerche connesse al programma di ricerca cui alla presente convenzione, compresi tutti gli eventuali elementi di costo previsti dall'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati".

La liquidazione del rimborso avverrà nel modo seguente:

- un acconto pari al 40% dell'importo a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e della presentazione del piano di dettaglio e cronoprogramma delle attività;



38d42827



- saldo del restante 60%, a seguito della presentazione degli elaborati conclusivi del progetto.

Eventuale proroga della durata o variazioni della presente convenzione potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra parte, tramite PEC, prima della scadenza finale.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità

Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'articolo 1 della presente Convenzione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

Il TESAF si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente Convenzione mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale, come dettagliato nella proposta progettuale sopra citata e indica, quale responsabile scientifico delle attività previste dalla presente convenzione, il/la Prof.

Nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca, il TESAF potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale, professionale e co.co.co.

Il TESAF solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dalla presente Convenzione.

La Regione mette a disposizione il proprio supporto tecnico mediante una diretta partecipazione alle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e a questo scopo identifica nel dott. Sergio Zen e nella dott. Isabella Pasutto, responsabili rispettivamente delle P.O. "Pianificazione forestale e Cartografia" e "Selvicoltura e disciplina forestale", i propri referenti.

Art. 4 – Risultati e pubblicazioni

Fatta salva la prerogativa propria della Regione nell'adozione di atti programmatici, di indirizzo e informativi di competenza, comprensivi degli obblighi derivanti dall'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti di cui al Decreto MASAF 5 aprile 2023, i risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Le eventuali pubblicazioni inerenti i risultati conseguiti da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato.

In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento, ove pertinente, di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art.5 - Riservatezza

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art.6 - Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

Il TESAF, nella persona del legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità definite dall'Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 08 maggio 2018, è nominata responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui Giunta regionale è titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 1 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto, nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.

"Responsabile esterno del trattamento" è un soggetto "esterno" all'Amministrazione regionale (persona fisica o giuridica, pubblica o privata), che previa designazione formale da parte del Delegato al trattamento, tratta dati personali per conto dell'Amministrazione regionale.



38d42827



I compiti e le funzioni conseguenti a tale nomina sono indicati nel Regolamento 2016/679/UE e nell'Allegato A della DGR n. 596/2018.

Il trattamento avrà durata pari alla durata delle convenzioni tra le parti, Amministrazione regionale e Responsabile del trattamento. All'esaurirsi delle stesse il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti dei dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D. Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

Art. 8 – Recesso

Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate dal TESAF che dovranno essere comunque rimborsate qualora ritenute ammissibili.

Il recesso dell'Ente non avrà effetto per la parte della somma già erogata ed utilizzata dal TESAF per lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione.

Art. 9 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le parti riconoscono competente - come unico ed esclusivo - il Foro di Venezia.

Art. 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 11 – Sottoscrizione, spese contrattuali e oneri fiscali

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritta con firma digitale.



38d42827



Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un contributo per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Sono a carico di TESAF le spese di bollo.

La presente Convenzione, composta da n. 11 articoli è redatta in numero di 4 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Veneto
Il Direttore della Direzione

Per l'Università degli Studi di Padova
Il

